

Protezione Casa – Linea Maxi

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni. Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Lei e della Sua abitazione.

Per rendere più agevole la lettura e la comprensione del presente documento, abbiamo fatto precedere un breve *glossario* con le definizioni dei principali termini tecnici contenuti nelle condizioni generali di Assicurazione.

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:

IN CASO DI SINISTRO	IN CASO DI VARIAZIONI SULLA POLIZZA
dall'Italia: 800 088 292 dall'estero: +39 02 88 21 83 332	dall'Italia: 199 400 075
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00	dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30
fax: +39 02 88 21 83 333 mail: ugs@ca-servizi.it	fax: +39 02 88 21 83 330 mail: ugp@ca-servizi.it

COD. INT. 016

INDICE

	Pag.
DEFINIZIONI DI POLIZZA	3
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	5
SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI	5
SEZIONE II - FURTO	9
SEZIONE III - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO	12
SEZIONE IV - DANNI A TERZI	14
SEZIONE V - SINISTRI – DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA DANNI A TERZI	18
SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA	18
SEZIONE VII - DANNI DA INFORTUNIO	23
SEZIONE VIII - SINISTRI – DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INFORTUNI	26
SEZIONE IX - ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI	27

DEFINIZIONI DI POLIZZA

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: insieme delle garanzie previste in polizza.

Abitazione abituale: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'assicurato e i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ovvero ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'assicurato e/o i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Capitale assicurato: è l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima indennizzabile.

Collezioni: per "collezione" si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Committenza: l'avvalersi dell'attività altrui per conseguire un risultato di proprio interesse.

Contenuto: mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli oggetti personali. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.

Contraente: persona fisica che sottoscrive il contratto (polizza), assume l'onere di pagare il premio.

Danni materiali e diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.

Disabitazione: l'assenza continua dall'abitazione dell'assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (*strutture portanti, tetto, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc*) che delimitano direttamente l'abitazione dell'assicurato;
- i rivestimenti e pitture interne, moquettes, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e di comunicazione ad uso esclusivo dell'abitazione;
- i serramenti interni ed esterni, le tende esterne con struttura portante metallica solidale con la struttura del fabbricato;
- le opere di lattoneria (canali, gronde etc) e di fabbro (inferiate, cancelli, scale interne etc.);
- in caso di condominio fanno parte del fabbricato:
 - i componenti edilizi che delimitano le aree comuni direttamente adiacenti all'abitazione dell'assicurato;
 - cantina, sottotetto, box di pertinenza dell'abitazione;
- in caso di abitazione che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del fabbricato:
 - le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, **comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
 - le recinzioni, i cancelli anche automatici; le opere di pavimentazione esterna; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco; gli arredi di giardino purché con struttura portante certificata e solidali con il terreno o con corpi di fabbricato.

Non fanno comunque parte del fabbricato:

- area ove sorge il fabbricato
- piante, arbusti e vegetali in genere
- animali domestici

Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia: somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'*assicurato*.

Fulmine: fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto (reato di): impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

Inferriata: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'*inferriata* deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'*inferriata* stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una *invalidità permanente* o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'*assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Locali di villeggiatura: *abitazione*, comprese le *pertinenze*, per cui sia stato stipulato un contratto di locazione ove l'*assicurato* figuri come locatario. La villeggiatura prevede che l'*assicurato* e/o i suoi familiari stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.

Limite di indennizzo: l'importo massimo dell'*indennizzo* riconosciuto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'eventuale importo del *sinistro* eccedente il *limite di indennizzo* rimane in carico all'*assicurato*.

Massimale: importo massimo di risarcimento in caso di *sinistro*.

Materiali incombustibili: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a

reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Nucleo familiare: tutte le persone che compongono il *nucleo familiare* del *contraente* quali risultano dallo stato di famiglia al momento del *sinistro*.

Oggetti personali: vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, gioielli, *preziosi*, *valori*, *titoli di credito*, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.

Onda sonora: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

Pertinenze: locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'*abitazione*, quali cantine, soffitte, box.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma che il *contraente* versa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per usufruire delle garanzie e delle prestazioni offerte.

Preziosi: gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Primo rischio assoluto: forma di copertura che non comporta, in caso di *sinistro*, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'*assicurato* (art. 1907 C.C.), anche se la *somma assicurata* risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.

Rapina (reato di): sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta nell'*abitazione* indicata in *polizza*, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'*abitazione* tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scoperto: percentuale dell'ammontare del danno liquidabile, che viene dedotto dall'*indennizzo*; tale importo rimane a carico dell'*assicurato*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare *scoppio*.

Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: vedi *capitale assicurato*.

Struttura Organizzativa: la struttura destinata all'attività di gestione dei *sinistri* del ramo assistenza.

Strutture portanti: elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio *fabbricato* ed i carichi dovuti al *contenuto*. *Strutture portanti* verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. *Strutture portanti* orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del *tetto*, solai.

Strutture portanti del tetto: le strutture orizzontali od inclinate che sostengono

direttamente il *tetto* (orditure, tiranti o catene).

Tetto: l'insieme delle *strutture portanti* e non portanti (tegole, impermeabilizzazione etc.), destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

Valore di rimpiazzo o di sostituzione: rappresenta il valore di un altro bene economico che presenti la stessa utilità e pertanto con questi sostituibile.

Valori: denaro, carte di credito e debito, *valori* bollati e simili.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. E' costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La copertura assicurativa sui fabbricati è operante a condizione che:

- i locali siano destinati ad uso abitativo;
- i fabbricati siano regolarmente accatastati e conformi alle vigenti norme urbanistiche;
- i fabbricati e impianti siano conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative;
- i fabbricati non siano in corso di costruzione o ristrutturazione; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non interessino direttamente l'*abitazione* assicurata;
- i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
- i locali facciano parte di un *fabbricato* adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- il *fabbricato*, di cui fanno parte i locali assicurati, e le *pertinenze* siano costruiti, per quanto riguarda le *strutture portanti* verticali, le pareti esterne e il manto del tetto, in *materiali incombustibili*; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e fino ad un quarto delle singole superfici.

SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI

1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l'*assicurato* per i *danni materiali e diretti* ai fabbricati assicurati e al loro *contenuto* causati dal verificarsi degli eventi di seguito indicati.

In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. verserà a titolo di *indennizzo* per danni di cui alla Sezione I di *polizza* un importo massimo di **€ 1.000.000,00 per ciascun anno assicurativo**.

1.1.1 Incendio e rischi accessori

- *Incendio;*
- *Fulmine;*
- *Esplosione;*
- *Implosione;*
- *Scoppio;*
- *Onda sonora;*
- Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
- Fumo, gas, vapore, sviluppatosi a seguito degli eventi di cui sopra oppure causati da guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore al servizio del *fabbricato*;
- Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'*assicurato* o ai componenti del *nucleo familiare*, in transito sulla pubblica via.

La garanzia per i suddetti eventi è soggetta a una franchigia di € 150,00 per sinistro.

Sono comunque oggetto di *indennizzo* i guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'*incendio* o altro evento *assicurato* e le spese necessarie per effettuare la ricarica degli estintori utilizzati nel tentativo di estinguere l'*incendio*.

1.1.2 Acqua condotta

Fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti del *fabbricato* idrici e di scarico, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali e/o grondaie, comprese le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di *fabbricato* e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- **rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;**
- **umidità, stillicidio o condensa;**
- **rigurgito di fognature;**
- **anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami**
- **occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie, causato esclusivamente da grandine o neve.**

L'*assicurato* è tenuto alla chiusura del rubinetto/valvola idrica di adduzione all'abitazione assicurata in caso di assenza per periodi superiori ai sette giorni.

La presente garanzia è soggetta a una franchigia di € 150,00 per sinistro; tuttavia, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30 %, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.

1.1.3 Danni da gelo

Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture e/o impianti del *fabbricato* causate dal gelo.

Sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in fabbricati privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del *fabbricato* o interrato.

L'*assicurato* è tenuto ad immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di *disabitazione* anche temporanea.

La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 5.000,00 per ciascun anno assicurativo e a una franchigia di € 150,00 per sinistro; tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30%, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.

1.1.4 **Eventi naturali**

- Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti* dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso;
- sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti, anche se relativo a *tettoie* o fabbricati aperti su più lati.

Sono comunque esclusi i danni:

- **da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;**
- **da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;**
- **da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;**
- **da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;**
- **a tendoni, ombrelloni e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;**
- **a cose mobili (cioè prive di adeguata struttura portante solidale con il *fabbricato* e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, oggetti, logge, verande;**
- **alle opere di impermeabilizzazione del *fabbricato*, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

L'assicurato è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di *disabilitazione*.

La presente garanzia è soggetta a un *limite di indennizzo* di € 200.000,00 per ciascun anno assicurativo e a una *franchigia* di € 250,00 per *sinistro*; tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto* del 30 %, col minimo pari alla *franchigia* di cui sopra.

1.1.5 **Atti vandalici**

Atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di *furto* o tentato *furto*.

Sono esclusi i danni:

- **relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne dell'immobile *assicurato*;**
- **causati da uno degli occupanti dell'immobile *assicurato*.**

La presente garanzia è soggetta a una *franchigia* di € 150,00 per *sinistro*.

1.1.6 **Fenomeno elettrico**

Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, ivi compresa l'azione del *fulmine*, che danneggino impianti di pertinenza del *fabbricato*, nonché elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

Sono esclusi i danni:

- **da spese per il recupero di dati informatici;**
- **ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al *contenuto* degli elettrodomestici danneggiati;**
- **da usura degli apparecchi;**
- **ad apparecchi per uso professionale.**

La presente garanzia è soggetta a una *franchigia* di € 150,00 per *sinistro*.

1.1.7 **Spese aggiuntive indennizzabili**

Sono indennizzabili le seguenti spese purché conseguenti al verificarsi di *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione I:

- spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del *sinistro* al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità, **fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per il *sinistro* ai sensi della Sezione I;
- spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'*assicurazione* quando questo sia necessario per eseguire riparazioni e **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per il *sinistro* ai sensi della Sezione I;
- spese di rifacimento materiale dei documenti personali andati distrutti e relativi ai componenti del *nucleo familiare* **fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro**.

1.2 **ESCLUSIONI**

Sono comunque esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati con dolo dell'*assicurato*;
- determinati da atti di terrorismo;
- subiti da veicoli e/o natanti;
- causati da normale usura e corrosione ;
- subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*, salvo quanto previsto alla specifica estensione di cui al successivo art. 1.5;
- dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
- da smarrimento, *furto* e *rapina* avvenuti in occasione di eventi assicurati.

1.3 **COLPA GRAVE E DOLO**

L'*assicurazione* è prestata anche per i danni da *incendio* ed altro evento *assicurato* dalla presente garanzia causati da:

- colpa grave dell'*assicurato* e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- dolo delle persone delle quali l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, in assenza di concorso dell'*assicurato*.

1.4 **ESTENSIONE A PERIODO DI VILLEGGIATURA**

Le garanzie prestate ai sensi della Sezione I sono operanti per danni a *oggetti personali* di proprietà dei membri del *nucleo familiare* dell'*assicurato* avvenuti durante il periodo di villeggiatura.

La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun anno assicurativo e di € 300,00 per ciascun oggetto.

1.5 **DANNI AL CONTENUTO DEL CONGELATORE**

A parziale deroga dell'art. 1.2, ferme le restanti esclusioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza anche i danni di deterioramento degli alimenti conservati nel congelatore a seguito di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché esse siano conseguenti a *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione I o dovuti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza e/o negli impianti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica:

La garanzia ha effetto unicamente se il deterioramento degli alimenti è esclusivamente dovuto a mancata o diminuita produzione del freddo protrattasi continuamente per un periodo non inferiore a 12 ore .

La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 500,00 per ciascun anno assicurativo e a una franchigia di € 70,00 per sinistro .

1.6 **CRISTALLI**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga a indennizzare l'*assicurato* a seguito di rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro o altri materiali trasparenti in genere, comprese le lastre a copertura di pannelli solari e pannelli fotovoltaici, di pertinenza dell'*abitazione* assicurata.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi di polizza.

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Sono altresì esclusi i danni:

- verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
- derivante dal crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso o da assestamenti del *fabbricato*;
- ai lucernari.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 70,00 per ciascun sinistro.

SEZIONE II - FURTO

2.1 **MEZZI DI CHIUSURA**

La validità della copertura assicurativa è subordinata alla presenza dei seguenti mezzi di chiusura:

- per le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, ogni apertura deve essere difesa da *inferriate* che non consentano l'accesso senza lo *scasso* e/o rottura oppure da *serramenti* come porte, tapparelle, *vetro antisfondamento*, chiusure con *serramenti* chiusi con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri *serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

Qualora in caso di *sinistro* venga verificata una carenza dei mezzi chiusura la validità della copertura è regolata da quanto disposto all'art. 2.6.2.

2.2 **OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO**

Con il presente contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l'*assicurato* per i danni di perdita di possesso dei seguenti beni oggetto di *furto* o *rapina* nei locali facenti parte dell'*abitazione* assicurata:

- beni rientranti nella definizione di *contenuto* di cui alle definizioni di *polizza*;
- pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, *collezioni*, oggetti d'arte, statue **nei limiti di cui al successivo art. 2.4;**
- *valori, preziosi e titoli di credito*, **nei limiti di cui al successivo art. 2.4;**
- documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale) ;
- impianti di allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono;

Sono esclusi dall'*assicurazione* i veicoli a motore e i natanti.

In particolare la garanzia è valida in caso di:

- **Furto**, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nell'*abitazione* assicurata:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, *scasso*, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di chiavi false;
 - uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'*assicurato* o a persone alle quali l'*assicurato* le abbia affidate, **a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità; in tal caso**

L'assicurazione è operante dalle "ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo";

- b) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, **a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;**
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
- **Rapina** avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno dell'*abitazione* o delle relative *pertinenze*, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'*assicurato*, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. **Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'*abitazione* o delle relative *pertinenze*.**

2.3 ESTENSIONE A PERIODO DI VILLEGGIATURA

Le garanzie prestate ai sensi della Sezione II sono operanti per *furto* o *rapina* di *oggetti personali* di proprietà dei membri del *nucleo familiare* dell'*assicurato* avvenuti durante il periodo di villeggiatura.

La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun anno assicurativo e di € 300,00 per ciascun oggetto.

2.4 LIMITI DI INDENNIZZO

L'operatività della garanzia *furto* opera in forma limitata nei seguenti casi:

PERTINENZE. In caso di *furto* o *rapina* avvenuta nei locali di pertinenza dell'*abitazione* la garanzia opera limitatamente al *contenuto* dei locali e comunque **con il massimo di indennizzo per singolo oggetto di € 500,00.**

VALORI E PREZIOSI. In caso di *furto* o *rapina* di *valori* e *preziosi* la garanzia è soggetta a un **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo pari al 15 % della somma assicurata.** In caso di *assicurazione* di una residenza *secondaria* la garanzia è comunque soggetta a un **limite di indennizzo di € 1000,00** ed è operante esclusivamente durante il periodo di soggiorno di almeno un componente del *nucleo familiare*..

PELLICCE, TAPPETI, ARAZZI, ARGENTERIA, QUADRI E DIPINTI, COLLEZIONI, OGGETTI D'ARTE, STATUE: In caso di *furto* di *pellicce*, *tappeti*, *arazzi*, *argenteria*, *quadri* e *dipinti*, *collezioni*, *oggetti d'arte*, *statue* **la garanzia è limitata a un massimo indennizzo per singolo oggetto di € 5.000,00;**

TITOLI DI CREDITO. In caso di *furto* o *rapina* di *titoli di credito* rimane stabilito che:

- **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'*assicurato* deve restituire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista), i *titoli di credito* siano diventati inefficaci;**
- **il loro valore è dato dalla somma da essi portata;**
- **per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

COLLEZIONI: qualora una collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione o delle singole parti.**

2.5 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione*, i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'*assicurato*, delle persone conviventi con l'*assicurato* o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'*assicurato* deve rispondere; di parenti o affini dell'*assicurato* anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all'art. 2.1, qualora i ladri si siano introdotti nei locali assicurati da tali aperture. Qualora la carenza di mezzi di chiusura si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell'ambito dell'azione criminale vale quanto riportato all'art. 2.6.2.
- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui i locali oggetto dell'*assicurazione* rimangono disabitati;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- determinati da atti di terrorismo.

2.6 MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DELLE GARANZIE FURTO E RAPINA

2.6.1 Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* si intende stipulata nella forma 'a *primo rischio assoluto*' ossia Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), fermi restando gli ulteriori limiti e massimali stabiliti.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare, in caso di *sinistro*, i danni indennizzabili a termine di *polizza* subiti dall'*assicurato*, nei limiti delle somme assicurate, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza che questi sia tenuto a fornire un inventario dei beni assicurati al momento della conclusione del contratto.

2.6.2 Insufficienza dei mezzi di chiusura

Il caso di *sinistro*, la riscontrata eventuale carenza dei mezzi di chiusura non costituisce pregiudizio all'*indennizzo* qualora essa si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell'ambito dell'azione criminale, in tale caso tuttavia all'*indennizzo* verrà applicato uno *scoperto* del 20%. In caso di *furto* avvenuto attraverso la sola rottura di vetro non antisfondamento, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'*indennizzo* dopo aver detratto uno *scoperto* del 20%, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura. Se il *furto* avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma in presenza di persone nell'*abitazione* assicurata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'*indennizzo* dopo aver detratto uno *scoperto* del 10%.

Nel corso della durata del contratto l'*assicurato* è tenuto a mettere in atto i seguenti accorgimenti di prevenzione:

- non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;
- sostituire le serrature in caso di perdita o *furto* delle chiavi;
- posizionare in cassaforte *preziosi* o *valori* in caso di assenza per più di 10 giorni;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di assenza per più di 24 ore.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto* del 30%.

SEZIONE III – SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO

3.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare il numero verde oppure al numero urbano del Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di *sinistri* da *incendio, esplosione, scoppio, furto e rapina* l'*assicurato* deve inoltre:

- denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro i 3 giorni successivi;
- predisporre e trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche. In particolare l'*assicurato* deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo comunque idonea a comprovare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di *furto* o *rapina*. Relativamente ai beni antichi e/o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'*assicurato* dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata;
- conservare fino all'avvenuto accertamento del *sinistro* da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le tracce, indizi ed i residui materiali - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun *indennizzo*;
- facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.

3.2 VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del *sinistro* è concordato direttamente tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'*assicurato* o persona da lui designata. In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

3.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO SECONDO LA CONDIZIONE VALORE A NUOVO

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nel contratto, secondo i seguenti criteri:

A) LOCALI

La determinazione del valore dei locali al momento del *sinistro* è ottenuta stimando la spesa necessaria per la totale ricostruzione a nuovo dei locali stessi, escludendo soltanto il valore dell'area; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi.

B) CONTENUTO

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il *valore di rimpiazzo* delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, condizione, età, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il *sinistro* del *contenuto* stesso, **fermi restando i limiti previsti**.

L'*assicurato* acquista il diritto al pagamento dell'intero *indennizzo* purché proceda al rimpiazzo del *contenuto* e/o alla riparazione o ricostruzione del *fabbricato* nello stesso luogo o in altre località, **sempre che non ne derivi un aggravio a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , entro 12 mesi dal sinistro**.

Se ciò non avviene, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. limita l'*indennizzo* al valore delle cose al momento del *sinistro* al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo in caso di INCENDIO del contenuto E/O FURTO verrà calcolato senza tenere conto del rispettivo deterioramento, ciò a parziale rettifica di quanto indicato al punto precedente.

Resta comunque ferma l'applicazione dei limiti di *indennizzo*, scoperti, franchigie e massimi di risarcimento previsti dalle condizioni di *assicurazione*.

3.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*assicurato* deve darne avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. se l'intero danno è stato risarcito, a meno che l'*assicurato* non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo*. In caso di risarcimento parziale, l'*assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa la restituzione dell'importo dell'*indennizzo* precedentemente riscosso oppure di far provvedere alla vendita delle medesime.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo*, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*.

L'*assicurato* ha tuttavia facoltà di lasciare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

3.5 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal *contraente* e da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. . Spetta in particolare al *contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'*indennizzo* liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

3.6 PAGAMENTO DI INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al *sinistro* Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.

3.7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella

assicurata. In tale limite massimo di *indennizzo* vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

3.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'*indennizzo*.

3.9 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di *sinistro* la *somma assicurata* viene ridotta, con effetto immediato e fino a termine del contratto in corso, di un importo pari all'*indennizzo* riconosciuto.

3.10 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'*assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

SEZIONE IV - DANNI A TERZI

4.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO

(valida esclusivamente se il *fabbricato* risulti di proprietà del *contraente* come da frontespizio di polizza)

4.1.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna, **nei limiti dei massimali indicati in polizza**, a tenere indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'*assicurazione*, compresi gli impianti fissi, gli ascensori ed i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari, le *tettoie*, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e gli orti, i parchi compresi i viali e le strade compresi gli alberi ad alto fusto.

In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti. L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità di *committenza* di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'*abitazione* oggetto dell'*assicurazione*, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;

4.1.2 Soggetti esclusi dalla garanzia

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* di responsabilità civile:

- il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.1.3 Esclusioni

E' esclusa dall'*assicurazione* la responsabilità per danni:

- derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;
- derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;
- derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nel *fabbricato*, da parte dell'*assicurato* o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;

- a cose che l'*assicurato* detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e /o Società di erogazione;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- da *furto*;
- a cose altrui derivanti da *incendio* di cose dell'*assicurato* o dallo stesso detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- determinati da atti di terrorismo;
- determinati da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in *polizza*.

4.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA INCENDIO

4.2.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Si impegna, nei limiti dei massimali indicati in *polizza*, a tenere indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* cagionati alle cose di terzi in conseguenza di *sinistro* causato da *incendio, esplosione o scoppio* indennizzabile a termini della garanzia di cui all'art. 1.2 Oggetto della garanzia *incendio* ed altri eventi della presente *polizza*.

4.2.2 Soggetti esclusi dalla garanzia

Per questa garanzia non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.2.3 Esclusioni

E' esclusa dall'*assicurazione* la responsabilità per danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare e invasione, a condizione che il *sinistro* sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di fuoriuscita calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale particelle atomiche;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe slavine e spostamenti d'aria provocati loro conseguenza;
- determinati con dolo dell'*assicurato*;
- a cose che l'*assicurato* abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi;
- determinati da atti di terrorismo;
- i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*;
- i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in *polizza*.

4.3 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

4.3.1 Oggetto della garanzia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, a tenere indenne l'*assicurato* e relativi famigliari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un *sinistro* verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai loro parenti e affini, a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con l'*assicurato* (si fa riferimento allo stato di famiglia all'*assicurato*)

4.3.2 **Soggetti esclusi dalla garanzia**

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;**
- b) **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.**

A parziale deroga di quanto stabilito al punto b), sono considerati terzi le persone non dipendenti dell'*assicurato* che svolgono occasionalmente servizi di baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

4.3.3 **Rischi assicurati**

L'*assicurazione* è prestata in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata; sono altresì compresi i rischi inerenti a:

- conduzione dei locali adibiti a *abitazione* assicurata comprese le relative *pertinenze* ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque **situate non oltre 500 metri dai locali**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'*abitazione*, quali cantine, soffitte, box;
- attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; nella pratica del modellismo sono esclusi i danni ai modelli;
- pratica di sport, comprese le gare, **sempre che non vengano esercitati a livello professionistico**;
- proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
- proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- consumo di cibi e bevande in casa dell'*assicurato* che provochino intossicazione o avvelenamento;
- proprietà di animali domestici (**relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3/03/2009 e relativi aggiornamenti**).

Inoltre l'*assicurazione* si estende:

- alla responsabilità civile, per fatto di figli minori dell'*assicurato*, affidati temporaneamente a parenti ed affini non conviventi, rimanendo in ogni caso **esclusi i danni cagionati dai minori agli affidatari**;
- ai danni causati dai figli minori nel tragitto casa-scuola e viceversa;
- alla guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'*assicurazione* obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'*assicurato*, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;
- alla responsabilità civile per danni da *incendio* o da acqua condotta in *locali di villeggiatura*, ossia ai danni causati da *incendio, esplosione, scoppio*, fuoriuscita di acqua, alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'*assicurato* e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o *locali di villeggiatura* di proprietà di terzi posti in territorio italiano, nonché i conseguenti danni a terzi e/o vicini.

4.3.4 **Esclusioni**

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni:

- **inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- **derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- **dall'esercizio dell'attività venatoria;**
- **derivanti da uso e possesso di armi;**
- **da furto;**
- **a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalla copertura 'responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura';**
- **derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3/3/2009 e relativi aggiornamenti;**
- **a cose che l'assicurato abbia in custodia o in consegna a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura 'responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura';**
- **da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri - e impiego di aeromobili;**
- **da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto disciplinato in precedenza dalla copertura 'guida di veicoli da parte di minori';**
- **derivanti dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo;**
- **verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- **derivanti da atti di terrorismo.**

4.3.5 **Validità territoriale**

L'assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

4.4 **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AFFITTUARIO**

(valida come garanzia Danni da *Incendio Fabbricato* esclusivamente se il *fabbricato* risulti LOCATO AL CONTRAENTE come da frontespizio di *polizza*)

4.4.1 **Oggetto della garanzia**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna, nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a titolo di risarcimento per *danni materiali e diretti* in conseguenza a *sinistro* causato da *incendio, esplosione o scoppio*, indennizzabile a termini della garanzia 1.2.1 *incendio* e rischi annessi della presente *polizza*, cagionati ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da *incendio* del proprio *contenuto*.

L'assicurazione è prestata anche per danni causati con colpa grave dell'assicurato.

4.4.2 **Esclusioni**

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni :

- **verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi ;**
- **verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;**
- **determinati con dolo dell'assicurato;**
- **determinati da atti di terrorismo.**

SEZIONE V – SINISTRI

DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA DANNI A TERZI

5.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare, al numero verde oppure agli altri numeri indicati, il Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere in prima persona la gestione delle vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

Sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e *assicurato* in proporzionale al rispettivo interesse.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'*assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di *sinistro* la *somma assicurata* viene ridotta per effetto del *sinistro* dell'importo dello stesso.

SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA

PREMESSA Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una **Struttura Organizzativa** esterna.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei *sinistri* relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Roma (Via Stanislao Canizzaro n. 83/a) e in Milano (Viale Sarca 336) costituita da: medici, tecnici, operatori, che 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, per incarico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , al contatto telefonico con l'*assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico di Crédit Assicurazioni S.p.A. , le prestazioni di assistenza di cui all'art. 6.4.

6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ACI Global, in caso di *sinistro* sono garantite all'*assicurato* (e ai componenti del suo *nucleo familiare* convivente, come risultante da stato di famiglia) le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell'articolo 6.4.

In caso di *sinistro* l'*assicurato* deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla **Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.**

6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'*assicurato* dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dal l'Italia), oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39.02.88.21.83.332 oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.66.10.09.44 oppure una email a caassistenzabitazione@aciglobal.it

In ogni caso l'*assicurato* dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita.
2. l'indirizzo dell'*abitazione*.
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di *polizza*
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova.
6. il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di *indennizzo* qualora l'*assicurato* non si rivolgesse alla *Struttura Organizzativa* al momento del *sinistro*. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'*assicurato* non potesse mettersi in contatto con la *Struttura Organizzativa* per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di Forze dell'Ordine e/o di Servizi Pubblici di Emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di Pronto Soccorso).

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'*assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla *Struttura Organizzativa* gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

La Società si riserva il diritto di chiedere all'*assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella *polizza* o dalla Legge.

6.3 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. tutte le prestazioni non sono dovute per *sinistri* avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'*assicurato*, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- b. tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della *polizza*;
- c. l'*assicurato* libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale, nei confronti della *Struttura Organizzativa* per i *sinistri* formanti oggetto di questa Sezione Assistenza;
- d. gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la *Struttura Organizzativa* avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;
- e. la *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- f. il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni decade qualora l'*assicurato* non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*;
- g. qualora l'*assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- h. tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione

che l'*assicurato*, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *Struttura Organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'*assicurato* deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;

- i. a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'*assicurato* che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del *sinistro* ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a Crédit Agricole Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza; nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*assicurato* degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- j. per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza si applicano le disposizioni di legge.

6.4 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'*assicurato* necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*abitazione* stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per *sinistro* e di € 700,00 per anno. Restano comunque a carico dell'*assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'*assicurato*;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'*abitazione* a monte del contatore.

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'*assicurato* necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per *sinistro* e di € 700,00 per anno. Restano comunque a carico dell'*assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'*abitazione*;
- scasso di serramenti, a seguito di *furto* tentato o consumato, *incendio*, *fulmine*, *scoppio*, *esplosione*, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'*abitazione*.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria *abitazione*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un *massimale* di € 250,00 per *sinistro* e di € 700,00 per anno. Restano comunque a carico dell'*assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'*abitazione* provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'*abitazione*, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'*abitazione*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a *sinistri* dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i *sinistri* dovuti a rottura delle tubature esterne dell'*abitazione* e i *sinistri* dovuti a negligenza dell'*assicurato*; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di atti di vandalismo, *furto* o tentato *furto* che abbiano colpito l'*abitazione* e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvede, dietro richiesta dell'*assicurato*, a predisporre la vigilanza dell'*abitazione* per un periodo massimo di 12 ore, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico la relativa spesa fino a € 350,00 per *sinistro* e a € 500,00 per anno.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*assicurato*, alle tariffe concordate tra la *Struttura Organizzativa* e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla *Struttura Organizzativa*.

Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*abitazione* e del relativo contenuto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico il costo dell'intervento fino a € 500,00 per *sinistro* e a € 1.000,00 per anno.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del *fabbricato*, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del *fabbricato*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a *sinistri* dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a *sinistri* dovuti a rottura delle tubature esterne del *fabbricato* e a *sinistri* dovuti a negligenza dell'*assicurato*;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

La garanzia comprende altresì le seguenti prestazioni:

Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

Qualora l'*assicurato*, a seguito di *infortunio* verificatosi all'interno dell'*abitazione* assicurata o relative *pertinenze*, necessiti di essere trasportato dall'istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la *Struttura Organizzativa* invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'*assicurato*, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria *abitazione*.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo per *sinistro* di 100 km (a/r) per l'autoambulanza e fino a € 50,00 per il taxi.

Invio baby sitter

Qualora l'*assicurato*, a seguito di *infortunio* verificatosi all'interno dell'*abitazione* assicurata o relative *pertinenze*, necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni, la *Struttura Organizzativa* invierà all'*abitazione* nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali, una baby sitter.

In alternativa o in caso di impossibilità a garantire l'invio di baby sitter, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad organizzare il viaggio di andata e ritorno, purché in Italia, dei minori presso una persona indicata dall'**assicurato**.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico o i costi della baby sitter fino ad un massimo di 3 giorni o i costi di viaggio.

Spese viaggio per persona designata all'affido del minore

Qualora l'**assicurato**, a seguito di *infortunio* verificatosi all'interno dell'*abitazione* assicurata o relative *pertinenze*, **necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni**, la **Struttura Organizzativa** organizzerà il viaggio di andata e ritorno di una persona, residente in Italia e designata dall'**assicurato** stesso, per la cura del minore.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi.

Assistenza animali domestici

Qualora l'**assicurato**, a seguito di *infortunio* verificatosi all'interno dell'*abitazione* assicurata o relative *pertinenze*, **necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi dei propri animali domestici**, la **Struttura Organizzativa** fornirà il recapito di pensioni di animali domestici presenti in zona.

La Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvederà ad organizzare il trasporto degli animali dall'abitazione al luogo di pensionamento degli animali.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i costi relativi al trasporto, mentre saranno a carico dell'assicurato tutte le altre spese.

Spese d'albergo

Qualora l'*abitazione* sia inagibile, in conseguenza di **furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'**assicurato**.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di € 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro e per anno.

Ripristino abitazione

Qualora l'*abitazione* sia inagibile, in conseguenza di **furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, e **necessiti di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l'abitabilità**, la **Struttura Organizzativa** provvederà al reperimento ed all'invio, compatibilmente con la disponibilità locale, di una ditta specializzata.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro e per anno.

Rientro anticipato per danni all'abitazione

Qualora l'**assicurato** si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di **furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, debba rientrare immediatamente alla propria **abitazione**, la **Struttura Organizzativa** fornirà all'**assicurato** stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l'**assicurato**, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il suo veicolo in loco, la **Struttura Organizzativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 500,00 se il rientro avviene dall'Italia e fino a € 1.000,00 se il rientro avviene dall'Estero.

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

SEZIONE VII – DANNI DA INFORTUNIO**7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga un *indennizzo* per le conseguenze dirette di un *infortunio* che comporti la morte o una *invalidità permanente* di uno o più dei componenti del *nucleo familiare* dell'*assicurato*. **L'assicurazione è valida a condizione che l'infortunio si sia verificato all'interno dell'abitazione assicurata o relative pertinenze private (box, giardino, cantina).**

Sono compresi in garanzia gli effetti invalidanti di:

- asfissia non di origine patologica;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento o il congelamento;
- l'infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali.

Sono compresi in garanzia gli *infortuni* conseguenti a:

- imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- folgorazione;
- colpi di sole o di calore.

7.2 SOGGETTI ASSICURATI**7.2.1 Nucleo familiare**

Sono Assicurati tutti i componenti del *nucleo familiare* del *contraente* come risultanti dallo Stato di famiglia al momento del *sinistro*.

7.2.2 Limiti di età

Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino l'80° anno d'età e sono quindi escluse dal novero delle persone assicurate come da successivo art. 7.5.

Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'*assicurazione* mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del *premio* e **cessa al compimento di detto termine.**

7.2.3 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici, gravi invalidità (superiori al 30 %).

Il *contraente* è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli assicurati, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la *polizza*.

Premesso, pertanto, che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l'*assicurazione* laddove avesse saputo al momento della stipulazione dell'*assicurazione* che l'*assicurato* fosse stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il contratto deve considerarsi in tal caso annullabile ai sensi dell'art. 1892 del codice civile ed i *sinistri* nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'*assicurato* una o più di tali affezioni o malattie, il *contraente* è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. aggravamento di rischio per il quale la stessa non avrebbe consentito l'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del codice civile; di conseguenza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà, limitatamente all'*assicurato* colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato ed i *sinistri* verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del codice civile.

7.3 ESCLUSIONI

Ferme le fattispecie di non assicurabilità, sono esclusi dall'assicurazione gli *infortuni* causati da:

- a) guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione, movimenti tellurici, inondazioni, o eruzioni vulcaniche;
- b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- c) delitti dolosi compiuti dall'assicurato;
- d) partecipazione attiva dell'assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere;
- e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- f) stato di ebbrezza e/o ubriachezza;
- g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- h) dalla partecipazione a competizioni sportive;
- i) svolgimento di attività professionali, principali e secondarie;
- j) utilizzo di un veicolo a motore.

Sono comunque escluse tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un *infortunio* verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della *polizza*;

7.4 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga all'art. 9.6 del presente contratto, il *contraente* o l'*assicurato* sono esonerati dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Nel caso di *sinistro*, ai sensi dell'art. 1910, 3° comma, del codice civile, il *contraente* o l'*assicurato* sarà tenuto a comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

7.5 GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE

Il medesimo soggetto non può assumere la veste di *assicurato* in forza di più polizze della presente tipologia stipulate con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Resta quindi espressamente inteso, a fini di maggior chiarezza, che, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non garantirà in nessun caso ad un singolo *assicurato* o ai suoi aventi diritto, somme complessivamente superiori a quelle dovute in relazione:

- a) alla presente tipologia di prodotto;
- b) al medesimo *sinistro* in forza di polizze analoghe.

Le somme complessivamente assicurate si intendono riferite all'intero *nucleo familiare* del *contraente* con esclusione delle persone non assicurabili ai sensi dei predetti art. 7.2.2 e 7.2.3.

Ciascuna persona è assicurata per l'importo ottenuto dalla divisione delle somme complessivamente garantite per il numero di persone, escluse quelle sopra indicate, che risultino iscritte nello stato di famiglia del *contraente* al momento del *sinistro*.

7.6 PRESTAZIONI

7.6.1 Invalidità permanente

Se l'*infortunio* ha per conseguenza una *invalidità permanente* e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida l'indennità da corrispondersi a titolo di *invalidità permanente* calcolandola sulla relativa *somma assicurata* indicata nella *polizza*, in proporzione al grado di *invalidità permanente*, calcolato secondo la tabella di cui al successivo art. 7.6.2, fermo quanto previsto all'art. 7.5, secondo le seguenti modalità:

- se l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* superiore al 60%, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'intera *somma assicurata* indicata nella *polizza*;
- se l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* parziale, corrisponde l'*indennizzo* proporzionalmente alla *somma assicurata* in *polizza*.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 61% (=100%).

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

7.6.2 **Tabella di valutazione *invalidità permanente***

	DESTRO	SINISTRO
Perdita, anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
entrambi i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,50%	
Anchilosi:		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio- tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura scomposta di una costa		
	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12a dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del corpo e del collo	2%	
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
Entrambi gli occhi	100%	

Sordità completa di:	
un orecchio	10%
Entrambi gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
monolaterale	4%
Bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore *sinistro* e viceversa.

7.6.3 **Franchigia per invalidità permanente**

Se l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* non superiore al 5%, nessun *indennizzo* è dovuto.

Qualora l'*invalidità permanente* accertata sia superiore al 5% l'*indennizzo* verrà liquidato solo per la parte eccedente (*franchigia* fissa del 5%).

7.6.4 **Caso Morte - Beneficiari**

La *somma assicurata* per il caso di morte viene liquidata, fermo quanto previsto all'art. 7.5, purché la morte dell'*assicurato* risulti conseguenza diretta ed esclusiva di *infortunio* indennizzabile ai termini di *polizza* e, laddove questa si verifichi entro due anni, dal giorno in cui l'*infortunio* stesso è avvenuto.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari la *somma assicurata* indicata nella *polizza* secondo le modalità di ripartizione di cui all'art. 7.5.

L'*indennizzo* per il caso di morte non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente*, l'*assicurato* muoia entro due anni in conseguenza del medesimo *infortunio*, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l'*indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per *invalidità permanente*.

All'atto della sottoscrizione della *polizza*, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte di ciascun *assicurato* sono gli eredi legittimi o testamentari, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , mediante lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi Beneficiari e tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.

SEZIONE VIII - SINISTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INFORTUNI

8.1 **DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI**

In caso di *sinistro* la denuncia dell'*infortunio*, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall'*infortunio* o dal momento in cui il *contraente*, l'*assicurato* ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità, a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. .

Successivamente l'*assicurato* deve inviare tempestivamente al medesimo indirizzo, fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'*infortunio* abbia cagionato la morte dell'*assicurato* o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il *contraente*, ovvero i Beneficiari, dovranno darne tempestivo avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. .

L'*assicurato* o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o alle persone indicate da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni dalla medesima Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , a tal fine sciogliendo dall'eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8.2 MINORAZIONI PREESISTENTI E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. **Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche preesistenti che l'*infortunio* può avere generato, né il maggiore effetto (aggravamento) che tali condizioni preesistenti possono causare alle lesioni direttamente prodotte dall'*infortunio*.** Infatti tali aggravamenti sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Ciò posto se l'*assicurato* al momento dell'*infortunio* non è fisicamente sano e integro, l'*indennizzo per invalidità permanente* è determinato sulla base delle sole conseguenze dirette cagionate dall'*infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella 7.6.2 – Tabella di valutazione *invalidità permanente* – delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8.3 COLLEGIO MEDICO

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'*assicurato*, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

8.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'*assicurato* o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

SEZIONE IX

ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI

9.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* a condizione che il *premio* o la prima rata di *premio* siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del *premio* entro la data di efficacia indicata in *polizza*, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se il *contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende

vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

9.2 DOCUMENTI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel momento della stipulazione del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'*assicurato/contraente*.

9.3 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto, per l'intero periodo di durata dell'*assicurazione* e anche successivamente in caso di *sinistro* indennizzabile, di prendere visione delle cose assicurate, e l'*assicurato/contraente* ha l'obbligo di consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la possibilità di esercitare tale diritto e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'*assicurato*; analogamente si procederà, in caso di *sinistro*, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno.

9.4 DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo per analogo periodo. Pertanto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

9.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*assicurato/contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nel corso della durata del contratto l'*assicurato* è tenuto a comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni evento idoneo a determinare un aggravamento del rischio *assicurato*. L'*assicurato/contraente* deve altresì comunicare al Servizio Assistenza Clienti, telefonando al Numero Verde indicato nel frontespizio di *polizza*, ogni cambiamento relativo ai dati indicati in *polizza*.

La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio, con le conseguenze di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio verrà conteggiato il nuovo *premio* e sarà facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 1897 del Codice Civile.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'*indennizzo* nonché la cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

9.6 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'*assicurato/contraente* (con eccezione di quanto disposto all'art. 7.4) deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori.

In caso di *sinistro*, l'*assicurato/contraente* o l'*assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

9.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del assicurato/contraente.

9.8 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di *assicurazione* è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di *assicurazione*, valgono le norme di legge in materia di assicurazioni private.

9.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente *polizza*, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della *polizza* stessa o alla filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la *polizza*.

9.10 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*assicurato/contraente*.

FAC-SIMILE

Spett.le
Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A.
P.za Missori n. 2
20122 Milano MI

Oggetto: denuncia sinistro polizza Protezione Casa

Il sottoscritto cod fisc
assicurato presso di voi con la polizza n. in scadenza il
con la presente denuncia il sinistro avvenuto in data alle ore
in località, con la seguente dinamica:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

I beni e le persone coinvolti nel sinistro sono (per le persone indicare nominativo, indirizzo, recapito telefonico e/o mail):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sinistro è stato denunciato all'Autorità il

Data

Firma

Allego i seguenti documenti:

- Copia della denuncia
-
-